

PIERO MARINO*

Fragilità dell’agire normativo

ENGLISH TITLE

The Fragility of Regulatory Action

ABSTRACT

The essay addresses, on a legal philosophy perspective, the possible interweaving between the metaphorical meaning and the working meaning of the notion of vulnerability, especially focussing on the critical-hermeneutic relevance, which it has taken over the last decade. Building upon Habermas’s essays about legal reasoning and Lifeworld, this paper aims at highlighting a formulation of the category which combines both the transformations of society and the critical-hermeneutical requirements of the law. It finally shows that the notion of vulnerability plays a central role with regard to the specific modern law’s value of individual autonomy.

KEYWORDS

Vulnerability – Criticism – Hermeneutics – Legal Reasoning – Lifeworld – Autonomy – Modernity

INTRODUZIONE

Nell’ultimo decennio la nozione di *vulnerabilità* è stata affrontata da molteplici e differenti prospettive e ha assunto sempre maggiore rilevanza non solo nell’ambito del dibattito giuridico-filosofico, ma anche nel campo degli studi di economia e teoria politica¹; ne è prova concreta l’impatto sulla produzione normativa delle istituzioni europee ed internazionali².

Per certi aspetti, questo successo può essere attribuito alle trasformazioni delle istituzioni del mondo contemporaneo, sempre meno inclini ad esprime-

* Dottorando di ricerca in Diritti umani: teoria e prassi presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

1. Cfr. B. Pastore, 2018, 7. Per una ricognizione della diffusione della nozione di vulnerabilità, cfr. K. Brown, K. Ecclestone, N. Emmel, 2017 e O. Giolo, B. Pastore, 2018.

2. Cfr. Y. Al Tamini, 2015; E. Diciotti, 2018, in particolare 19-30; M. G. Bernardini, 2018; R. Chenal, 2018, in particolare 39-52; M. Virgilio, 2018.

re modelli rigidi e sistematici ma, al contrario, predisposte all'apertura verso i processi di ramificazione, differenziazione e frammentazione della società³. In questo contesto, l'introduzione operativa della nozione di vulnerabilità svolge il difficile compito di realizzare una sorta di rete protettiva atta ad *adattare* ed *orientare* la legislazione alle tutela dei diritti fondamentali⁴. Non si tratta semplicemente di individuare e tutelare quelle persone o quei gruppi di soggetti particolarmente esposti – per motivi di carattere fisico, psichico, economico o sociale – a *vulnerazione*: si tratta piuttosto di un utilizzo *interpretativo* della categoria in grado di incarnare l'importante e particolare funzione di *mediazione assiologico-valutativa* tra il piano del fatto e quello della norma nell'ambito dell'azione giuridica⁵. Che la nozione di vulnerabilità assuma un valore sostanzialmente *ermeneutico-interpretativo* non deve destare stupore: la diffusione e l'utilizzo del termine in ambito teorico-filosofico è infatti precedente alla sua applicazione giuridico-normativa e rimanda ad una riflessione più generale sulla *fragilità* dell'essere umano. Quest'ultima è riconducibile alla crisi concettuale delle grandi costruzioni metafisiche e rappresenta l'altra faccia di quel processo di *indebolimento* e frammentazione che caratterizza le istituzioni politiche e sociali del mondo contemporaneo⁶.

Proprio nell'ambito degli studi politici è possibile individuare una delle funzioni più interessanti della nozione di vulnerabilità, coniugata in contrapposizione alle costruzioni della modernità più recente, sostanzialmente volte a rappresentare l'azione politica secondo il *mito* dell'autonomia individuale e pertanto intente a nascondere, misconoscere ed espungere dal discorso la dimensione della fragilità. Il riconoscimento di questa condizione comporta una rivisitazione *critica* dei compiti del diritto che viene ad intrecciarsi con la prospettiva ermeneutica⁷.

L'incontro del piano giuridico con quello politico, attraverso la prospettiva riflessiva della filosofia, ci restituisce dunque una *semantica* del termine piuttosto complessa e versatile che si ramifica ulteriormente se prendiamo in considerazione le recenti riflessioni sulla transizione della nozione di vulnerabilità da caratteristica *soggettiva* a carattere distintivo *oggettivo* dello stesso diritto⁸. In tali prospettive, che risentono sia delle trasformazioni delle istituzioni negli anni più recenti, sia delle riflessioni sorte nel panorama filosofico contemporaneo.

3. Cfr. A. Abignente, 2018.

4. Cfr. B. Turner, 2006; T. Casadei, 2012; S. Besson, 2014; R. Adorno, 2016; R. Chenal, 2018; E. Pariotti, 2018.

5. Cfr. B. Pastore, 2018, in particolare 7-11; E. Diciotti, 2018, in particolare 13-9 e 30-3; R. Chenal, 2018, in particolare 52-5; L. Corso, 2018.

6. Cfr. F. Ciaramelli, 2018, in particolare 171-8.

7. Cfr. Th. Casadei, 2018; A. Verza, 2018; O. Giolo, 2018.

8. Cfr. F. Ciaramelli, 2018, in particolare 179-80.

FRAGILITÀ DELL'AGIRE NORMATIVO

neo⁹, a mostrarsi vulnerabile è proprio l'azione giuridica, intenta alla costruzione e formulazione di istituzioni e norme intrinsecamente esposte all'alterazione e alla precarietà. Con questo, la semantica del termine si arricchisce anche di un significato *metaforico*.

Questa breve ricognizione sulla nozione di vulnerabilità ci offre l'occasione per discutere di un possibile intreccio tra il valore *metaforico* e quello più strettamente giuridico del termine o, se vogliamo, tra il piano della teoria filosofico-giuridica e la dimensione giuridico operativa, *critica* ed *ermeneutica*. Per questo preciso motivo, intendiamo prendere le mosse dalle riflessioni che, nel corso degli anni Ottanta, Jürgen Habermas dedicò al pensiero filosofico della modernità e che, significativamente, hanno rappresentato le basi concettuali della sua successiva speculazione sull'*agire normativo*: pochi autori hanno infatti saputo coniugare dialogicamente le questioni filosofiche con quelle giuridiche, dotando queste ultime di una solida base teoretica e declinandole attraverso lucide analisi sociali, così come ha fatto il filosofo di Francoforte. Pertanto intendiamo provare come, alla luce di tale dimensione prospettica, risulti possibile far emergere una coniugazione della categoria della vulnerabilità tale da tenere insieme interpretativamente sia le trasformazioni della società e delle istituzioni politiche contemporanee, sia le esigenze critiche ed ermeneutiche di un diritto in grado di operare attivamente *dentro* e *attraverso* queste ultime.

1. SAPERI E MONDO DELLA VITA

Nelle pagine conclusive di *Il Discorso filosofico della modernità* Habermas mette in luce i rapporti tra il mondo quotidiano della vita e le diverse sfere del sapere. Queste ultime, a partire dalla tarda modernità, sono andate differenziandosi al punto da rappresentare ambiti separati, linguaggi diversificati e differenti sfere di validità¹⁰. Siamo di fronte ad un processo di *astrazione* e *separazione* degli ambiti del sapere che porta con sé, quale necessario corollario, un grado di tecnicizzazione delle conoscenze destinato a crescere esponenzialmente. Tale movimento rappresenta, tuttavia, solo uno degli elementi attraverso cui prende forma la rete dei saperi; l'altro è infatti rappresentato dall'immediata inclusione operativa di questi ultimi nei contesti della vita quotidiana¹¹; inclusione che rischia di assumere le forme di un'intrusione¹². I

9. Cfr. A. Abgnente, 2018.

10. «Questi sistemi conoscitivi si sono distaccati tanto più ampiamente dalla comunicazione quotidiana, quanto più strettamente e unilateralmente si sono addentrati in una sola funzione linguistica e in un solo aspetto di validità» [J. Habermas (1985), trad. it 1997, 339].

11. Ibid., 339-40.

12. «La trasposizione immediata di sapere specializzato nelle sfere private e pubbliche della quotidianità può ledere l'integrità dei contesti dei mondi della vita [...] e squilibrare l'infrastruttura comunicativa» (*ibid.*).

mondi della vita, infatti, sono spontaneamente orientati all'intesa e *naturalmente* volti all'espressione di un potenziale comunicativo di tipo etico-morale; l'irruzione dei saperi specializzati, parlanti un linguaggio non immediatamente accessibile alla comunicazione quotidiana, risulta invece parte e prosecuzione di quel processo di razionalizzazione del mondo, determinatosi a partire dalla prima fase della modernità, che ha trovato realizzazione attraverso la normalizzazione, gestione e colonizzazione degli ambiti vitali¹³.

L'analisi rappresenta un'interessante riflessione sulle ambiguità della modernità, il cui progetto, sorto all'insegna del principio di autonomia, inciampa sin dal principio su stesso, dando forma ad indesiderati effetti di controllo e colonizzazione¹⁴.

Alla luce di queste brevi osservazioni, è possibile domandarsi in che senso risulti possibile parlare di vulnerabilità dei potenziali comunicativi del mondo della vita e, in secondo luogo, qual è, o quale dovrebbe essere, in tale contesto, il ruolo del diritto.

2. LA FUNZIONE NORMATIVA DEL DIRITTO MODERNO

Secondo Habermas, attraverso la comunicazione linguistica, trovano realizzazione due differenti aspetti dell'azione: l'agire finalizzato all'*intesa* e l'agire finalizzato al *successo*. Se il secondo realizza l'integrazione sociale attraverso la costituzione delle istituzioni politiche, il primo, attraverso il ricorso al discorso e all'argomentazione, mira all'accordo razionale e svolge il compito di liberare i potenziali etico-morali di cui sono carichi gli ambiti dei mondi della vita, rispondendo alla necessità di legittimare le forme istituzionali sorte allo scopo dell'integrazione. L'azione finalizzata al successo si costituisce attraverso il piano linguistico della *fattualità*, mentre l'azione finalizzata all'intesa si costruisce attraverso il piano linguistico della *validità*¹⁵.

Le trasformazioni intervenute nel corso della modernità conducono questa duplicità espressiva verso una radicale forma di *polarizzazione*: il processo di secolarizzazione, infatti, sgancia la libertà comunicativa degli individui dall'universo mitico-sacrale che, sorto con le grandi costruzioni metafisiche dell'era post-assiale, svolgeva il compito di tenerla *legittimamente* avvinta al piano fattuale delle istituzioni politiche secondo una prospettiva ad un tempo cosmologica e ontologica. In conseguenza di ciò, le due forme dell'azione corrono il rischio di non avere più punti in comune¹⁶. Proprio in questo conte-

13. Ivi, 348-56.

14. Ivi, 336-83.

15. Cfr. J. Habermas (1981), trad. it. 1997, 379-456 e Id. (1992), trad. it. 2013, 17-34.

16. Cfr. J. Habermas, 2013, 32-5: «Bastano poche parole per indicare qual è il problema più caratteristico delle società moderne. Si tratta di sapere come si possa autofondare stabilmente la

FRAGILITÀ DELL'AGIRE NORMATIVO

sto emerge la peculiare funzione del diritto moderno, chiamato a garantire quelle condizioni argomentative e comunicative attraverso cui i soggetti giuridici coinvolti possano preventivamente prendere, sul piano fattuale e strategico, le scelte necessarie al successo. Tale funzione è a tutti gli effetti una funzione *normativa*, non nel significato ristretto di prescrivere e garantire l'applicazione delle norme, ma nel senso che il diritto assume su di sé un inedito ruolo di mediazione, in grado di garantire legittimità etico-morale alle istituzioni politiche atte alla realizzazione dell'integrazione sociale¹⁷.

Il diritto moderno si arroga la pretesa di esercitare tale funzione normativa anche nei confronti dei *media* (principalmente potere e denaro) attraverso cui prendono forma la razionalizzazione e la colonizzazione dei mondi della vita: tuttavia, nel corso di questa difficile impresa, corre il rischio di cadere nella trappola del *disincanto sociologico*. Habermas dedica una dettagliata riflessione alle interpretazioni sociologiche del diritto, esprimendo una valutazione interessante e sottile: da un lato, esse avrebbero il merito di riportare alla ribalta del discorso la dimensione della fattualità, spesso sottovalutata, ad esempio, dalle filosofie della giustizia, nonché il pregio di mettere in campo una istruttiva riflessione sull'evoluzione del mondo contemporaneo; d'altro canto, avrebbero il torto di eliminare completamente la funzione normativa del diritto, o almeno di ridurne fortemente la portata¹⁸: di qui l'utilizzo del termine *disincanto*, evidente rifrazione weberiana¹⁹.

Di particolare interesse è il discorso sulla sociologica del diritto di Luhmann: quest'ultimo restituisce, da un lato, piena autonomia alla sfera del diritto, ma, dall'altro, lo priva di qualsiasi relazione con le fonti vitali e comunicative dei mondi della vita. Lo scopo del diritto – reso strumento *autisticamente autopoietico* – consisterebbe sostanzialmente nella stabilizzazione delle aspettative comportamentali degli individui e della società. Collocati in questa prospettiva teorica, i problemi generati dall'intrusione dei saperi specializzati nei mondi della vita e, più in generale, dal processo di razionalizzazione che li investe, non possono in alcun modo trovare risposta nell'azione giuridica,

validità di un orizzonte sociale in cui le azioni comunicative si sono autonomizzate e nettamente differenziate dalle interazioni di tipo strategico» (ivi, 34). A proposito della secolarizzazione, tema sul quale l'autore è più volte tornato, cfr. Id. (2005), trad. it. 2005, 21-40 e Id. (2012), trad. it. 2015, 103-62 e 219-36. In merito alla questione, ci sia consentito di rimandare a P. Marino, 2018.

17. Cfr. Habermas, cit., 36-52 e, più in generale 98 ss.: «A questo punto diventa immaginabile una possibile via d'uscita: essa consiste nel mettersi d'accordo su una regolazione normativa delle relazioni strategiche [...]. Il genere di norme che stiamo cercando dovrebbe produrre disponibilità all'obbedienza attraverso *sia* costrizione fattuale, *sia* validità legittima [...]. La soluzione di questo enigma potrebbe essere trovata in un sistema dei diritti che desse forza di legge alle libertà individuali» (ivi, 36-7).

18. Ivi, 53-97.

19. Cfr., a tal proposito, J. Habermas, 1997, 229-378.

perché anche quest'ultima è ricondotta ad elemento di normalizzazione e razionalizzazione²⁰. Di conseguenza, il diritto asseconderebbe pienamente il processo di vulnerazione dei potenziali comunicativi e, ridotto a funzione fattuale, si rivelerebbe a sua volta vulnerato nella propria specifica funzione normativa. Più che una funzione normativa, il diritto sarebbe chiamato a svolgere una *finzione* normativa, svolta senza che i soggetti coinvolti ne abbiano la benché minima contezza: l'intrusione del sapere giuridico e del suo linguaggio nei mondi della vita si realizzerebbe sostanzialmente attraverso un automatismo.

Il processo indicato da Habermas segue curiosamente l'evoluzione storico-filologica della radice latina del termine *vulnerabilità*, che si sviluppa secondo lo schema *vulnus-vunerare-vulnerabilis*. Quest'ultimo richiama alla *ferita* inferta ma, in molte circostanze, indica al tempo stesso il *colpo* che ne è cagione, rimanda all'azione del *vulnerare* e comporta la declinazione del soggetto vulnerato come *vulnerable*²¹: i mondi della vita sono *feriti* dall'intrusione dei saperi specializzati che ne invadono senza mediazione alcuna gli ambiti comunicativi; la *vulnerazione*, lungi dall'essere occasionale, è strutturale e rimanda alla funzione stessa dei saperi; da ultimo, in conseguenza di ciò, i potenziali comunicativi rivelano un'intrinseca *vulnerabilità* che rischia di diventare cronica ed insanabile. Come può, infatti, un diritto che risulti *vulnerato* nella sua specifica dimensione normativa – e che dunque si rivela *vulnerable* nell'accezione metaforica del termine – offrire una risposta convincente a questo problema?

3. PRINCIPIO D

L'interrogativo può trovare risposta nel ricorso al principio discorsivo (D), secondo cui «sono valide soltanto quelle norme d'azione che tutti i potenziali interessati potrebbero approvare partecipando a discorsi razionali»²². Tale principio è posto esplicitamente a monte sia del principio morale universale (U), per il quale «una norma è valida se tutti possono accettare liberamente quelle conseguenze e quegli effetti secondari che si prevedono derivare, per la soddisfazione degli interessi di ciascun singolo individuo, da un'osservanza universale della norma discussa»²³, che della produzione del diritto secondo i criteri della sovranità democratica che, per comodità, chiameremo P²⁴.

20. Cfr. J. Habermas, 2013, 59-69. Per quanto concerne la teoria sociologica del diritto, in questa sede è solo possibile rimandare a N. Luhmann (1981), trad. it. 1990.

21. Cfr. G. Maragno, 2018.

22. J. Habermas, 2013, 125.

23. J. Habermas (1983), trad. it. 1989, 103.

24. Cfr. J. Habermas, 2013, 127-9.

FRAGILITÀ DELL'AGIRE NORMATIVO

Dall'applicazione del principio P (che conserva in sé la tensione universalistica di U) deriverebbe la formulazione di un diritto aperto all'*argomentazione* attraverso la formazione di uno specifico linguaggio giuridico: il ricorso alla dimensione discorsivo-argomentativa permetterebbe l'incontro prolifico tra le esigenze di integrazione sociale e il piano razionale della comunicazione tesa al consenso proprio nel contesto delle procedure democratiche giuridicamente interpretate²⁵. L'agire giuridico-normativo – se coniugato secondo il principio D – contribuirebbe a riallacciare il legame tra i potenziali comunicativi dei mondi della vita e i saperi linguisticamente specializzati, legame che un diritto ermeticamente chiuso renderebbe impossibile: un linguaggio giuridico orientato secondo i principi dell'argomentazione non produrrebbe la conseguenza di *essiccare* i potenziali comunicativi ma, al contrario, contribuirebbe a farne emergere le intrinseche esigenze etico-morali che, a loro volta, si rivelerrebbero proficue sul piano specialistico della dottrina giuridica²⁶. Un diritto che si riveli vulnerabile nella sua funzione normativa deve dunque poter essere coniugato in forma argomentativa allo scopo di rispondere all'INTRINSECA condizione di vulnerabilità dei potenziali comunicativi dei mondi della vita.

4. VULNERAZIONE ATTRAVERSO IL DIRITTO

La ricostruzione habermasiana sembra però mettere tra parentesi un problema di non poca rilevanza: se la dimensione normativa del diritto risulta vulnerabile ed esposta al medesimo processo di neutralizzazione che agisce sui mondi della vita e rischia quindi di essere ricondotta ad un compito di normalizzazione e stabilizzazione, sembra piuttosto difficile recuperarne il ruolo attraverso il ricorso al principio discorsivo D, certamente inteso in senso argomentativo, ma anche *normativamente* introdotto. Un conto è contestare le teorie che sostengono il disincanto sociologico del diritto, altro è intervenire sul processo che le determina. Assegnando al diritto il ruolo di assecondare tale processo, Luhmann assume una prospettiva decisamente *controintuitiva*; ma non va per nulla lontano dal giusto nel riconoscerne l'*effettività*. Ben diversa è la prospettiva operativa: per quanto Habermas ribadisca la netta distinzione tra la radice morale e la radice discorsiva²⁷, finisce per definire pur sempre quest'ultima – ed *entrambe* – secondo il piano dell'autonomia, piano che, a suo giudizio, rappresenta proprio il contenuto normativo della modernità. Il principio D, infatti, riflette sostanzialmente l'idea di una comunità ideale e illimitata di soggetti liberi e uguali e rispecchia l'approccio

25. Ivi, 129-50.

26. Cfr. A. Abignente, 2003, in particolare 99-118.

27. Cfr. J. Habermas (2005), trad. it. 2007, 101-31, in merito alla polemica con Apel.

delle etiche di tradizione kantiana²⁸, mostrando delle ambiguità particolarmente rilevanti.

In primo luogo, nell'intento di non cadere nel relativismo e, al tempo stesso, di non risultare indifferente al *fatto* del pluralismo, Habermas muove da una programmatica astrazione dalle questioni della vita buona, favorendo una *demondificazione* dell'azione normativa²⁹. In secondo luogo, la sua proposta etica, coniugata secondo un approccio universalistico, trova realizzazione attraverso un trascendimento metodologico e programmatico del contesto empirico³⁰; ciò mostra qualche difficoltà allorquando le istanze normative ispirate al principio di autonomia giungono al conflitto con quel bagaglio di tradizioni – etiche, religiose, degli ambiti del sapere – che caratterizzano i mondi della vita. In terzo luogo, Habermas è refrattario ad individuare ed introdurre un qualche elemento motivazionale di tipo olistico-esistenziale a monte delle scelte e dei comportamenti, riducendo di conseguenza gli spazi di una loro possibile attivazione³¹.

Assume una certa rilevanza il fatto che ognuno di questi elementi concorra *sia* alla caratterizzazione del progetto di autonomia del moderno, *sia* alla produzione di un linguaggio giuridico inteso quale *medium* tra agire comunicativo e agire strategico: pertanto, la tensione autonomistica del principio D, nel farsi carico della vulnerabilità degli ambiti della vita, si mostra, a sua volta, portatrice di vulnerabilità. Precisamente in tre sensi: in primo luogo, determinandosi attraverso una *demondificazione* dei mondi della vita, rischia di reciderne le capacità comunicative; in secondo luogo, essendo carica di tensione universalistica, rischia di lederne le tradizioni³²; in terzo luogo, risultando priva di elementi motivazionali di largo respiro, rischia di indebolire ulteriormente lo stesso esercizio dell'azione normativa.

Nella costruzione di un linguaggio giuridico rigidamente tagliato sul progetto di autonomia è dunque possibile individuare un doppio volto che esprime e rivela l'intrinseca *fragilità* dell'agire normativo.

5. PER UN'ARGOMENTAZIONE ERMENEUTICA

A tal proposito, è di non poco interesse fare riferimento ad alcune riflessioni di Ricoeur. Quest'ultimo, come Habermas, ha inteso mettere in circolo una relazione tra diritto e morale in grado di scardinare la rigida distinzione kantia-

28. Cfr. J. Habermas (1991), trad. it. 1994, 8-10.

29. Ivi, 16-23: la critica è ricondotta alle osservazioni hegeliane sul formalismo e sull'universalismo kantiano. In merito al rapporto tra vita buona e vita giusta, cfr. anche 28-46, 63-9.

30. Ivi, 77-100: si tratta della polemica col neo-aristotelismo.

31. Ivi, 183-93: si tratta della polemica con Taylor. Cfr. C. Taylor (1989), trad. it. 1993.

32. Sulla questione della tradizione, cfr. H. G. Gadamer (1986/1993), trad. it. 1995, 225-44.

FRAGILITÀ DELL'AGIRE NORMATIVO

na³³: superando il mero criterio formale dell'*imputabilità*, individua infatti nella nozione di *responsabilità* verso la *vulnerabilità* altrui un elemento intorno al quale far ruotare un diritto aperto alle istanze etico-morali della comunicazione³⁴. Nell'intento di favorire la fuoriuscita del soggetto dal *cerchio magico* della rappresentazione – inteso come limite interno che il discorso filosofico del moderno ha posto al suo stesso progetto di emancipazione ed autonomia³⁵ – Ricoeur non si discosta troppo da Habermas; tuttavia il suo discorso, coniugato secondo l'approccio ermeneutico, assume un senso differente. Ciò che importa a Ricoeur è la distinzione tra la prospettiva, chiusa e solipsistica, dell'*identità* e quella, aperta all'altro, dell'*ipseità*. Le narrazioni attraverso cui prende forma la società, se intercettate dall'intervento e dall'intrusione di manipolazioni ideologiche, corrono il rischio di rinchiudere e imprigionare i potenziali espressivi della vita comunitaria su di un piano solipsistico e identitario: ciò può accadere anche al diritto³⁶. Sebbene Ricoeur si riferisca esplicitamente a manipolazioni di tipo ideologico, è possibile intravedere in tale chiusura identitaria una qualche affinità con il riferimento habermasiano alla chiusura autoreferenziale del diritto. Tuttavia, una narrazione giuridica rigidamente ancorata alla dimensione normativa del progetto di autonomia, contribuisce per certi versi a rafforzare il pericolo – *vulnerante* – della svolta identitaria: il ricorso al principio discorsivo, coniugato in tal senso, rischia infatti di rinchiudere l'azione del diritto in una circolarità ancora più insidiosa, rigidamente legata al progetto di *critica*, concorrendo alla costruzione di una *identità* sociale incapace di uscire dal proprio progetto.

Sarebbe dunque di qualche utilità soffermarsi sulle condizioni ermeneutiche dell'argomentazione, mettendo in campo una riflessione sull'intrinseca fragilità dell'agire normativo finalizzato alla realizzazione del progetto di autonomia. Quest'ultimo dovrebbe poter essere assunto e realizzato in una prospettiva certamente argomentativa, ma coniugata in senso dialogico *proprio* con quei contesti del mondo della vita che intende rivitalizzare e condurre ad espressione.

CONCLUSIONI

In queste brevi pagine si è cercato di mostrare come la nozione giuridico-filosofica di vulnerabilità possa risultare particolarmente utile non solo per la dimensione operativa del diritto, ma anche sul piano della riflessione più propriamente teorica che è chiamata a guidarla. Come visto, la nozione di

33. Cfr. P. Ricoeur (2004), trad. it. 2005, 108.

34. Cfr. ivi, 122-6 e P. Ricoeur (1995), trad. it. 2005, 40-79.

35. Cfr. Id. (2004), trad. it. 2005, 65-71.

36. Ivi, 107-22.

PIERO MARINO

vulnerabilità risulta coniugabile sia in una prospettiva ermeneutica che in una prospettiva critica: se la prima è in grado di costruire un *ponte* tra il piano fattuale e quello normativo dell'azione giuridica, la seconda favorisce un approccio critico ai fenomeni sociali e politici. Il ricorso al valore *metaforico* del termine, nella traslazione da caratteristica soggettiva ad elemento oggettivo del diritto, permette di utilizzare questi stessi elementi nell'ambito di una riflessione più propriamente teorica, ma non per questo sganciata dall'applicazione operativa. Spostando il piano del discorso dai soggetti di diritto al diritto stesso, è possibile mettere in luce come, in conseguenza delle trasformazioni sociali ed istituzionali più recenti, è proprio la funzione normativa del diritto a mostrare la sua fragilità. Le riflessioni giuridico-filosofiche di Habermas ci ricordano che resteremmo in qualche misura fuori dalla modernità se rinunciassimo ad attribuire al diritto questa sua componente, indispensabile affinché si diano le condizioni per realizzare il progetto di autonomia che ne rappresenta l'eredità fondamentale. D'altro canto, tale progetto può essere correttamente inteso e realizzato unicamente se ci si focalizza, attraverso la riflessione ermeneutica, sui limiti che porta con sé. Anche sotto il profilo strettamente teorico, dunque, la nozione di vulnerabilità sembra dover essere coniugata secondo la coppia concettuale della *critica* e dell'*interpretazione*.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ABIGNENTE Angelo, 2003, *Legittimazione, discorso, diritto*. La Scientifica, Napoli.
- ID., 2018, «Vulnerabilità del diritto: appunti per una mappa concettuale». In O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità*, 183-5. Carocci, Roma.
- ADORNO Roberto, 2016, «Is Vulnerability the Foundation of Human Rights?». In A. Masferrer, E. García Sanchez (eds.), *Human Dignity and the Vulnerable Age of Rights*, 257-72. Springer, Dordrecht.
- AL TAMINI Yusseff, 2015, *The Protection of Vulnerable Groups and Individuals by European Court of Human Right*. M. A. Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam.
- BERNARDINI Maria Giulia, 2018, «Vulnerabilità e disabilità a Strasburgo: il “vulnerable groups approach” in pratica». *Ars Interpretandi*, VII, 2: 77-93.
- BESSON Samantha, 2014, «La vulnérabilité et la structure des droits de l'homme. L'exemple de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme». In L. Burgorgue-Larsen (éd.), *La vulnérabilité par les juges en Europe*, 59-85. Éditions Pedone, Paris.
- BROWN Kate, ECCLESTONE Kathryn, EMMEL Nick, 2017, «The Many Faces of Vulnerability». *Social Policy & Society*, XVI, 3: 497-510.
- CASADEI Thomas, 2012, *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*. Giappichelli, Torino.
- ID., 2018, «La vulnerabilità in prospettiva critica». In O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità*, 73-99. Carocci, Roma.
- CHENAL Roberto, 2018, «La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali». *Ars Interpretandi*, VII, 2: 35-55.

FRAGILITÀ DELL'AGIRE NORMATIVO

- CIARAMELLI Fabio, 2018, «La vulnerabilità da caratteristica dei soggetti a caratteristica del diritto». In A. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità*, 171-82. Carocci, Roma.
- CORSO Lucia, 2018, «Vulnerabilità, giudizio di costituzionalità e sentimentalismo». *Ars Interpretandi*, VII, 2: 57-72.
- DICOTTI Enrico, 2018, «La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo». *Ars Interpretandi*, VII, 2: 13-34.
- GADAMER Hans Georg, 1986/1993, *Wahrheit und Methode. Ergänzungen*. J.C.B. Mohr, Tübingen (trad. it. *Verità e metodo*, vol. 2. Bompiani, Milano 1996).
- GIOLI Orsetta, 2018, «La vulnerabilità neoliberale. Agency, vittime e tipi di giustizia». In A. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità*, 253-73. Carocci, Roma.
- GIOLI Orsetta, PASTORE Baldassarre (a cura di) (2018), *Vulnerabilità*. Carocci, Roma.
- HABERMAS Jürgen, 1981, *Theorie des kommunikativen Handelns*, Bd 1. *Handlungsrationali-tät und gesellschaftliche Rationalisierung*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main (trad. it. *Teoria dell'agire comunicativo*, vol. 1. *Razionalità nell'azione e razionalizzazione sociale*. Il Mulino, Bologna 1997).
- ID., 1983, *Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main (trad. it. *Etica del discorso*. Laterza, Roma-Bari 1989).
- ID., 1985, *Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwei Vorlesungen*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main (trad. it. *Il discorso filosofico della modernità*. Laterza, Roma-Bari 1997).
- ID., 1991, *Erläuterungen zur Diskursethik*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main (trad. it. *Teoria della morale*. Laterza, Roma-Bari 1994).
- ID., 1992, *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1992 (trad. it. *Fatti e norme*, Laterza, Roma-Bari 2013).
- ID., 2005, *Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main (trad. it. *La condizione intersoggettiva*. Laterza, Roma-Bari 2007).
- ID., 2005, «Vorpolitische Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates?». In G. Habermas, J. Ratzinger, *Dialektik der Säkularisierung*. Herder GmbH, Freiburg (trad. it. *Etica, religione e Stato liberale*, 21-40. Morcelliana, Brescia 2005).
- ID., 2012, *Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken*, Suhrkamp Verlag, Berlin (trad. it. *Verbalizzare il sacro*. Laterza, Roma-Bari 2015).
- LUHMANN Niklas, 1982, *Ausdifferenzierung des Rechts. Beiträge zur Rechts-sociologie und Rechtstheorie*. Suhrkamp, Frankfurt am Main (trad. it. *La differenziazione del diritto*. Il Mulino, Bologna 1990).
- MARAGNI Giorgia, 2018, «Alle origini (terminologiche) della vulnerabilità: *vulnerabilis-vulnus.vulnerare*». In A. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità*, 13-35. Carocci, Roma.
- MARINO Piero, 2018, «Legàmi: logos e diritto al tempo della secolarizzazione. Sul dialogo Habermas-Ratzinger». *Diritto e religioni*, XIII, 2: 252-73.
- PARIOTTI Elena, 2018, «Vulnerabilità e qualificazione del soggetto: Implicazioni per il paradigma dei diritti umani». In A. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità*, 147-60. Carocci, Roma.

PIERO MARINO

- PASTORE Baldassarre, 2018, «Introduzione». *Ars Interpretandi*, VII, 2: 7-11.
- RICOEUR Paul, 1995, *Le Juste 1. Esprit*, Paris (trad. it. *Il Giusto 1*. Effatà Editore, Torino 2005).
- ID., 2004, *Parcours de la reconnaissance*. Edition Stock, Paris (trad. it. *Percorsi del riconoscimento*. Raffaello Cortina, Milano 2005).
- TAYLOR Charles, 1989, *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Harvard University Press, Cambridge (trad. it. *Radici dell'io. La costruzione dell'identità moderna*. Feltrinelli, Milano 1993).
- TURNER Bryan, 2006, *Vulnerability and Human Rights*. Penn University Press, Philadelphia.
- VERZA Annalisa, 2018, «Il concetto di vulnerabilità e la sua tensione tra colonizzazioni neoliberali e nuovi paradigmi di giustizia». In A. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità*, 229-50. Carocci, Roma.
- VIRGILIO Maria, 2018, «La vulnerabilità nelle fonti normative italiane e nell'Unione Europea: definizioni e contesti». In A. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità*, 161-70. Carocci, Roma.